

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 49 Data: 14/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno **14 Marzo 2008**, alle ore **15:00**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	N
BELCECCHI FABIANO	N	MASSACCESI DANIELE	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	N
BINCI ANDREA	S	MONTALI GIANNI MARIA	N
BRECCIAROLI LUCA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BUCCI ACHILLE	S	PENNONI MARIA CELESTE	S
CARDELLI RITA	S	PENTERICCI MARCELLO	N
CHERUBINI GUGLIELMO	N	POLITA MARCO	S
CINGOLANI PAOLO	S	ROSSETTI SIRO	N
COLTORTI UGO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	S
D'ONOFRIO MARCO	S	SANTINELLI CESARE	N
FANCELLO DANIELE	S	SANTONI MARTA	S
FRATESI CLAUDIO	N	SARDELLA MARIO	N
LILLINI ALFIO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	S		

Presenti n. 21 Assenti n. 10

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, SORANA VINCENZO, CONTI VALENTINA

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA NANSUBUGA MOLLY risulta Presente S/N (S)

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **TORELLI MAURO**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. **CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 1020254 C.C. n. 49 del 14/03/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Unità Tributi, da cui risulta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni relativamente alle Tabelle 1 e 2 circa la classificazione delle vie;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare in data 11.03.2008;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perchè ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.19	
VOTANTI	N.17	
ASTENUTI	N.02	(Pennoni per F.I. - Massaccesi per A.N.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.01	(Agnetti per F.I.)

D E L I B E R A

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, relativamente alle Tabelle 1 e 2 circa la classificazione delle vie;

3 - di approvare il nuovo testo composto da n.33 articoli che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

5 - di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Bianchelli;

6 - di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del Dlgs. 18-8-2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Entrano: D'Onofrio e Mannarini

Sono presenti in aula n.21 componenti e Kibuuka Nansubuga Molly

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.21	
VOTANTI	N.18	
ASTENUTI	N.03	(Pennoni per F.I. - D'Onofrio e Massaccesi per A.N.)
FAVOREVOLI	N.17	
CONTRARI	N.01	(Agnetti per F.I.)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE

L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Regolamento comunale imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Modifiche ed integrazioni

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 257 del 21/10/1994 veniva approvato il Regolamento Comunale Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, successivamente abrogato e riproposto con delibera C.C. n. 44 dell'11.03.2005; che con deliberazione di C.C. n. 28 del 23/2/2007 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni sulla base della normativa contenuta nella legge n. 269 del 27/12/2007 (finanziaria 2007);

RITENUTO di rendere la classificazione delle Vie e Piazze, di cui all'allegato "A", più aggiornata, al fine di ottenere una più completa aderenza alla realtà topografica a seguito dello sviluppo urbanistico (trasferimento in categoria speciale delle vie: Galleria della Sima, Via Castelfidardo, Via del Lavatoio, Via Marco Polo, Via Ricci Matteo, Via Bagnacavalli don Mario, Via Ciattaglia don Clemente e l'inserimento in categoria normale delle vie: Via dei Fabbri, Via Pieralisi Luigi, Piazzale della Saffa, Via Bordoni Ugo, Via Ciabotti Anna, Via dei Carbonai, Via Baracca Francesco, Via Monte Cucco, Via Monte della Sibilla, Via Monte Priora, Via Urbani Carlo, Piazzale Giovanni Paolo II, Via della Casa Comunale, Piazza Molinelli Raffaele, Via Berlinguer Enrico;

CONSIDERATO che non necessita impegno di spesa;

VISTO il Regolamento con le nuove modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

**QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE
D E L I B E R A T O:**

- 1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento Comunale Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, relativamente alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato "A" circa la classificazione delle vie;
- 3 - di approvare il nuovo testo composto da n.33 articoli che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;
- 5 - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Simonetta Bianchelli



**REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato con delibera di C.C. n.44 dell'11.03.2005
Modificato con delibera di C.C. n.28 del 23.02.2007

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – IMPOSTA DI PUBBLICITÀ'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ'

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'

- ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA
- ART. 6 - MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE
- ART. 7 - PUBBLICITÀ' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

- ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA
- ART. 11 - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ'
- ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 14 - ESENZIONI
- ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- ART. 18 - RIMBORSI

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 19 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 21 - MODALITÀ' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA
- ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 24 - DIRITTO
- ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO
- ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 31 - CONTENZIOSO
- ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO “A” (Tabella: 1 – 2)

TITOLO I
IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Jesi sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di JESI è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 2001 (n. 39.224).

ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.
2. Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'allegato A è modificabile su deliberazione della giunta municipale.
3. La superficie totale delle località compresa nella categoria "speciale", non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3, comma 8 e dall'art.4 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non potrà superare la metà di quella complessiva.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettante al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 6 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Jesi, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
 - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;
 - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;
2. E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali con le seguenti limitazioni:
 - a) nelle seguenti vie e piazze nei soli giorni di mercoledì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00: PERGOLESI, COLOCCI, GHISLIERI, FEDERICO II.
E' sempre vietata nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie: GARIBALDI - SAURO - M. OCCIDENTALI - PASTRENGO - XX SETTEMBRE - M. ORIENTALI - MAZZINI - DEL TORRIONE SETIFICIO.
3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 11 -MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.13 - RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 14 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
 - g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
 - h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;

- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
- 2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
- 3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.
Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni e per la pubblicità temporanea nonché il pagamento on line.

ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
- 3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

- 1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
- 2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

ART. 18 - RIMBORSI

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.
3. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.
4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.
5. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

TITOLO II

PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale.
Il comune di Jesi garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Jesi, fa riferimento all'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale. La destinazione degli impianti è indicata nell'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale.
La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Periodi maggiori sono da considerarsi in ogni caso di durata pari a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.

Il Comune o il suo concessionario non mette a disposizione personale per l'affissione.

3. Le affissioni negli spazi riservati di cui al comma 2 del presente articolo sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 21 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.

4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

5. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

6. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

7. I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA

1. Il Comune di Jesi, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.
2. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell' art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.
3. Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
4. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennialmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopraccitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.
Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.
5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.
6. Le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate da privati su spazi privati installati su suolo privato all'entrata in vigore del presente regolamento, esulano dal limite percentuale di cui al comma 1 del presente articolo e si applica a questi l'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - DIRITTO

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesi, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe III e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:
Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in outsourcing, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
2. Il Comune di Jesi acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare).

Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato. E' fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
 - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
 - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
 - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
 - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.
Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

ART. 31 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione generale delle Entrate - sezione staccata di Ancona, fino alla data di insediamento della Commissione tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413."
2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 257 del 21 ottobre 1994 e modificato con le delibere n.60 del 13 marzo 1998 e n. 46 del 18 febbraio 2000.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
3. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Jesi in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008.



**REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "A" TABELLA 1

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE

N°	DENOMINAZIONE
1	AGABITI Via
2	ALIGHIERI Via
3	ANCONA Via (fino a Viale don Minzoni)
4	ANGELONI Via
5	ASILO Via dell'
6	BAGNACAVALLI Via don Mario
7	BATTISTONI Via Don
8	BERSAGLIERI Via
9	BISACCIONI Via
10	BRODOLINI Via
11	CADUTI sul LAVORO Piazza
12	CARTIERE VECCHIE Via
13	CASTELFIDARDO Via
14	CAVALLOTTI Viale
15	CAVOUR Via
16	CHIAPPETTI Via
17	CIATTAGLIA Via don Clemente
18	COLOCCI Piazza
19	CONCE Via delle
20	COPPI Via
21	DE AMICIS Via
22	FARRI Via
23	FEDERICO II Piazza
24	FERRARI SANTE Via
25	FONTEDAMO Via
26	FORNACE Via della
27	FORTINO Via del
28	GALLERIA della Sima Via
29	GALLODORO Via
30	GENTILE da FABRIANO Via
31	GHISLIERI Piazza
32	GIANANDREA Via
33	GIORGINI Via
34	GIOVANNI XXIII Viale
35	GRECIA Via
36	GRIZIO Via
37	GUGLIELMI Vicolo
38	INDIPENDENZA Piazza
39	INDUSTRIE Viale delle
40	KING L.M. Viale
41	LAVATOIO del Via
42	LAVORO Viale del
43	LEONE Vicolo del
44	LEOPARDI Via
45	MANCINI Via
46	MANNORI Via Suor Maria
47	MARSALA Via
48	MATTEOTTI Corso
49	MAZZINI Via (fino a Costa Mezzalancia)
50	MERCANTINI Via

51 MESTICA Via
52 MEZZALANCIA Costa
53 MICHELANGELI Via
54 MINZONI don Viale
55 MONTE GRAPPA Via
56 MONTEBELLO Via
57 MONTELLO Via
58 MONTESSORI Via
59 MORETTI Via
60 MURA OCCIDENTALI Via
61 MURA ORIENTALI Via
62 NICOLO' Vicolo San
63 OBERDAN Piazza
64 ORFANOTROFIO Via
65 PALESTRO Via
66 PASQUINELLI A. Via
67 PASTRENGO Via
68 PERGOLESI Piazza
69 PERGOLESI Via
70 PIAVE Via
71 POLO Marco Via
72 PORTA VALLE Piazzale
73 POSTERMA Via
74 RADICIOTTI Via
75 REPUBBLICA Piazza della
76 RETTAROLI Via Don
77 RICCI Matteo Via
78 ROMA Via (fino a Piazza Caduti sul Lavoro)
79 ROSSINI Via
80 S. FLORIANO Via
81 S. GIUSEPPE Via
82 S. MARTINO Via
83 S. PIETRO MARTIRE Via
84 S. FRANCESCO Via
85 S. SAVINO Piazzale
86 SAFFI Via
87 SALVI Via
88 SANZIO Via
89 SARTI Via
90 SAURO Via
91 SCOTELLARO Via
92 SPONTINI Piazza
93 TERME Via delle
94 TORNABROCCO Via del
95 TORNABROCCO Piazzetta del
96 TORRIONE Via del
97 VERDI Viale
98 VICENZA Via
99 VITTORIA Viale della (fino a Via Radiciotti)
100 VITTORIO VENETO Via
101 VOLTURNO Via
102 XV SETTEMBRE Via
103 XX SETTEMBRE Via (fino a Via Suor M. Mannori)

ALLEGATO "A" TABELLA 2

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA NORMALE

N°	DENOMINAZIONE
1	1° MAGGIO Via
2	ABRUZZETTI Via
3	ABRUZZI Via
4	ACQUA Via
5	ACQUASANTA Via
6	ACQUATICCIO Via
7	AGRARIA Via dell'
8	ALLENDE Largo
9	ALPI Via
10	AMENDOLA Via
11	AMICI Vicolo
12	ANCONA Via (da Viale don Minzoni alla fine della via)
13	ANCONETANI Via
14	ANDREA da JESI Via
15	ANNIBALDI Via
16	APPANNAGGIO Cortile dell'
17	APPENNINI Via
18	ARMANNI Ottilia Via
19	ARTIGIANI Via degli
20	ASIAGO Via
21	AZZOCCHI Via
22	BACHELET Via
23	BACIGALUPO Via
24	BAGNATORA Via
25	BALDASSINI Costa
26	BALDESCHI BALLEANI Via
27	BALESTRA Piazza don
28	BALIGANI Via
29	BARACCA Francesco Via
30	BARCHETTA Via della
31	BARTOLO da SASSOFERRATO Via
32	BATTISTI Via
33	BELARDINELLI Giuseppe Via
34	BELARDINELLI Letteria Via
35	BELGIO Via
36	BELLAGAMBA Via
37	BELLAVISTA Via
38	BENCARI Via
39	BERLINGUER Enrico Via
40	BERNACCHIA Via
41	BERSAGLIERI Porta
42	BIAGI Marco Largo
43	BIGI Via
44	BINDA Via
45	BIXIO Via
46	BOCCONI Via
47	BORDONI Ugo Via
48	BORIONI Alberto Piazza
49	BORSELLINO Paolo Via
50	BOSI Via

51 BRAMANTE Piazza
52 BRIGLIA di GANGALIA Via
53 BRUNO G. Via
54 BRUNORI Via
55 BUIO Vicolo
56 BUOZZI Via
57 BURRONE Via del
58 CALABRIA Via
59 CALVALIGI Via
60 CAMPANIA Via
61 CAMPOLUNGO Via
62 CANNUCCIA Via
63 CAPPANNINI Via don
64 CAPPONI Mattia Via
65 CARBONAI Via dei
66 CARDUCCI Via
67 CAROTTI Via
68 CASA COMUNALE Via della
69 CASCAMIFICIO Via del
70 CASTELBELLINO Via
71 CASTELROSINO Via
72 CECCARELLI Quartina Via
73 CERVI F.lli Via
74 CHIENTI Via
75 CHINNICI Via
76 CHIUSE Via delle
77 CIABOTTI Anna Via
78 CIALDINI Via
79 CICCOLI Via
80 CINGOLANI Via
81 CLEMENTINA Via
82 COLLE OLIVO Via
83 COLLE ONORATO Via di
84 COLLE PACIFICO Via
85 COLLI Via dei
86 COLOCCI Via
87 COLOMBO Cristoforo Via
88 COMPAGNA Via
89 CONCE Largo delle
90 CONCORDIA Via della
91 CONTADINI Via
92 CONTI F. Via
93 CONTI L. Via
94 CONTUZZI Via
95 COPPETELLA I Via
96 COPPETELLA II Via
97 CORDAI Largo dei
98 CORDAI Via dei
99 CRETE di GANGALIA Via
100 CRIVELLI Via
101 CUPETTA Via
102 CUPPARI Via
103 CUPRAMONTANA Via
104 D'ACQUISTO Via
105 DALLA CHIESA Via
106 DANIMARCA Via

107 D'ANTONA Massimo Via
108 DE BOSIS Via
109 DE GASPERI Via
110 DE NICOLA Via
111 DI MASTRANTONIO Via
112 DI VITTORIO Via
113 DIOTALLEVI Via
114 DIVERTIMENTI Piazza dei
115 DONATORI di SANGUE Via
116 DUNANT Via
117 EINAUDI Via
118 ELIA Via
119 ERBARELLA Via
120 ESINANTE Via
121 ESINO Via dell'
122 EUROPA Largo
123 EUSTACCHI Via
124 FABBRI Via dei
125 FALCONE Giovanni Piazza
126 FARINA Porta
127 FAVA Giuseppe Via
128 FELCINI Via
129 FELICETTI Via
130 FERMI Via
131 FERRETTI Via
132 FIAMMIFERAIE Via delle
133 FIASCONI Vicolo
134 FIGURETTA Via della
135 FILATURA Via della
136 FILENI Via
137 FINLANDIA Via
138 FIOREZZUOLA Via
139 FIOREZZUOLA Vicolo
140 FIORETTI Via
141 FIORI Via dei
142 FIUME Via
143 FONTALBINO Via
144 FORLANINI Via
145 FORNACIAI Via dei
146 FORNO Via del
147 FORTUNATO Via
148 FRANCIA Via
149 FRANCIOLINI Piazza
150 FRANCIOLINI Via
151 FREZZI Via
152 FRIULI Via
153 GABETTO Via
154 GALANTE Via Fratel
155 GALENO Via
156 GALVANI Vicolo
157 GANDHI Via
158 GANGALIA ALTA Via
159 GANGALIA BASSA Via
160 GARIBALDI Porta
161 GARIBALDI Via
162 GENTILI Via

163 GHERARDI Via
164 GHISLIERI Via
165 GIANI Via
166 GIGLI Via
167 GIGLIO Vicolo del
168 GIOVANNI PAOLO II Piazzale
169 GINNASIO Vicolo del
170 GIULIANO Boris Via
171 GOBBI Via dei
172 GOBETTI Via
173 GOLA della ROSSA Via
174 GORGOLUNGO Via
175 GORIZIA Via
176 GRAMMERCATO Largo
177 GRAMSCI Via
178 GRANDI Via
179 GRANITA Via
180 GRASSI Libero Via
181 GRILLI Via
182 GROTTI di FRASASSI Via
183 GUERRI Via
184 HONORATI RANIERI Via
185 IMBRIANI Via
186 IMPASTATO Peppino Via
187 INGHILTERRA Via
188 IPPOCRATE Via
189 IV NOVEMBRE Via
190 JUGOSLAVIA Via
191 KENNEDY Via
192 KOLBE Via
193 LA LARGA Via
194 LA MALFA Via
195 LA TORRE Via
196 LANIFICIO Via del
197 LAPIS Via
198 LATINI Via
199 LAZIO Via
200 LENTI Via
201 LEONARDI Via
202 LEONE XIII° Via
203 LIGURIA Via
204 LIVATINO Via
205 LOIK Via
206 LOMBARDA Costa
207 LOMBARDIA Via
208 LONGHI Via
209 LOTTO Via
210 LUCAGNOLO Via
211 LUCANIA Via
212 LUCONI Via
213 LUSSEMBURGO Via
214 MACCARATA Via
215 MACERATA Via
216 MAGAGNINI Via
217 MAGINI COLETTI Via
218 MAGISTRATO Arco del

219 MAIOLATI Via
220 MALPIGHI Piazza
221 MAMIANI Via
222 MANUZI Via
223 MARATTA Via
224 MARCHE Via
225 MARCONI Via
226 MARCUCCI Via
227 MAROSO Via
228 MARTINI Francesco Via di
229 MARTIRI della LIBERTA' Via
230 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza
231 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via
232 MARX Via
233 MASTELLA Via
234 MASTELLA Vicolo
235 MATTARELLA Via
236 MAZZANGRUGNO Via
237 MAZZINI Porta
238 MAZZINI Via (da Costa Mezzalancia a Via Rosselli)
239 MAZZOLA Via
240 MAZZOLENI Via
241 MERCIAI Via dei
242 MEZZOGIORNO Piazzale del
243 MILANI don Lorenzo Piazzale
244 MILLE Via dei
245 MINONNA Via
246 MISA Via
247 MOLINELLI Raffaele Piazza
248 MOLINO Via del
249 MOLISE Via
250 MONNIGHETTE Piazza delle
251 MONTE CATRIA Via
252 MONTE CONERO Via
253 MONTE CUCCO Via
254 MONTE DELLA SIBILLA Via
255 MONTE GIACOMO Via
256 MONTE NERONE Via
257 MONTE PETRANO Via
258 MONTE PRIORA Via
259 MONTE REVELLONE Via
260 MONTE ROBERTO Via
261 MONTE SAN VICINO Via
262 MONTE TABOR Via
263 MONTE VETTORE Via
264 MONTECAPPONE Via
265 MONTECAROTTO Via
266 MONTEGRANALE Via
267 MONTELATIERO Via
268 MONTESECCO Via
269 MONTI SIBILLINI Via dei
270 MONTIROZZO Costa del
271 MOREGGIO Via del
272 MORICONI Via
273 MORICONI Vicolo
274 MORO Viale

275 MUGNAI Via dei
276 MURAT Via
277 MURRI Via
278 MUSONE Via
279 NAZIONI Via delle
280 NENNI Via
281 NIEVO Via
282 NORVEGIA Via
283 NOVA Piazza
284 NOVELLO Via
285 OLANDA Via
286 PACE Vicolo della
287 PALADINI Via
288 PANTIERE Via
289 PARADISO Via
290 PARRI Via
291 PASQUINELLI Ivo Via
292 PASSIONISTI Via dei
293 PASTORE Via
294 PASTORINA Costa
295 PELLEGRINI Alberto Piazza
296 PELLEGRINI Padre Vincenzo Via
297 PERTINI Via
298 PETRUCCI Via
299 PEZZOLET Via
300 PIANDELMEDICO Via
301 PICCITU' Via
302 PIEMONTE Via
303 PIERALISI Adeodato Via
304 PIERALISI Luigi Via
305 PIRANI Via
306 POLITI Via
307 POLONIA Via
308 PONTE PIO Via
309 PONTELLI BACCIO Piazza
310 PRATO Via del
311 PUCCINI Viale
312 PUGLIE Via
313 PUGLISI don Pino Via
314 RAGAZZI del '99 Via
315 RAVAGLI Via
316 REDI Piazza
317 RICCI Domenico Piazza
318 RINALDI Via
319 RINCROCCA 1° Vicolo
320 RINCROCCA 2° Vicolo
321 RINCROCCA Via
322 RIPA BIANCA Via
323 RIPANTI Vicolo
324 ROCCABELLA 1° Vicolo
325 ROCCABELLA 2° Vicolo
326 ROCCABELLA Via
327 ROCCHI Vicolo
328 ROMA Via (da Piazza Caduti sul Lavoro alla fine della via)
329 ROMANIA Via
330 RONCAGLIA Via

331 ROSI Via
332 ROSINI Via
333 ROSSA Via
334 ROSSELLI Via
335 ROSSI Via
336 RUSSELL Via
337 S. AGOSTINO Chiostro
338 S. ANTONIO da PADOVA Via
339 S. BENEDETTO Costa
340 S. CATERINA Vicolo
341 S. CHIARA Vicolo
342 S. DOMENICO Costa
343 S. FLORIANO Vicolo
344 S. FRANCESCO Piazza
345 S. LUCIA Via
346 S. MARCELLO Via
347 S. MARCO Costa
348 S. MARCO Via
349 S. MARIA del COLLE Via
350 S. MARIA del PIANO Via
351 S. MARINO Via
352 S. ROMUALDO Piazzetta
353 SABATINI Piazza
354 SABBIONI Via
355 SAFFA Piazzale della
356 SALIMBENI Via
357 SALVEMINI Via
358 SALVONI Via
359 SANSOVINO Piazza
360 SANTI Via
361 SANTONI Via
362 SAPONARI Largo dei
363 SAPONARI Via dei
364 SARDEGNA Via
365 SAVERI Via
366 SCHWEITZER Via
367 SCOPERTA Via della
368 SELLA Via dei
369 SENTINO Piazza
370 SENTINO Via
371 SETAIOLE Via delle
372 SETIFICIO Via del
373 SICILIA Via
374 SILONE Via
375 SOCCORSO Arco del
376 SOLAZZI Via
377 SOVERCHIA Piazza
378 SPALDI Via degli
379 SPIAZZI Via degli
380 SPINA Via
381 STAFFOLO Via
382 STURZO Via don
383 SVEZIA Via
384 SVIZZERA Via
385 TABANO Via
386 TAMBURI Via

387 TEATRO Vicolo del
388 TELARI Via dei
389 TERME Vicolo delle
390 TESSITORI Via dei
391 TOBAGI Via
392 TOGLIATTI Via
393 TOLSTOJ Via
394 TONINI Via
395 TORRE Via
396 TOSCANA Via
397 TOSI Vicolo
398 TRENTO Via
399 TRIESTE Viale
400 TRONTO Via
401 TURATI Via
402 UBALDINI Vicolo
403 UMBRIA Via
404 UNGHERIA Via
405 URBANI Carlo Via
406 VALLE D'AOSTA Via
407 VALLE Porta
408 VALLE Via
409 VECCHIO OSPEDALE Vicolo del
410 VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via del
411 VENETICA Via
412 VENTAGLIO Piazzale del
413 VENTAGLIO Via del
414 VERZIERE Via del
415 VESALIO Piazza
416 VIII MARZO Piazza
417 VILLA BORGOGNONI Via di
418 VIOLA Via
419 VIOLE Vicolo delle
420 VITTORIA Viale della (da Via Radiciotti a Viale Cavallotti)
421 VOLTEJA Via
422 XX LUGLIO Via
423 XX SETTEMBRE (da Via Suor M. Mannori a Via Roma)
424 XXIV MAGGIO Via
425 XXV APRILE Piazza
426 ZANIBELLI Via
427 ZANNONI Via
428 ZAPPELLI F.lli Via
429 ZARA Via
430 ZUCCARI Via

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 14.03.2008

Deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: UNITA' TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Simonetta Bianchelli
19.02.2008

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

Jesi, li 21.02.2008

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 21.02.2008

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TORELLI MAURO

IL PRESIDENTE
F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:

-()Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

-()Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

-()Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE